Istituto Comprensivo "Fermi", Via Bolognesi,2 - 42124 Reggio Emilia tel. 0522/585878
Codice Meccanografico REIC81000L codice IPAistsc_reic810001
CF 80016570352 – codice univoco ufficio UFRS01
PEC: reic810001@pec.istruzione.it PEO: reic810001@istruzione.it

CODICE INTERNO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEI FENOMENI DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO



Approvato dal Collegio Docenti con delibera n. 2 del 1 ottobre 2025
Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 14 del 27 novembre 2026

ALLEGATO AL PTOF 2025 -2028

INDICE

1. Prefazione 4

2. Bullismo e cyberbullismo: conoscerli per combatterli 5

2.1 La definizione e le caratteristiche del bullismo. 5

2.1.1 Le tipologie di bullismo. 4

2.1.2 Il profilo del bullo. 6

2.1.3 Il profilo della vittima e i fattori di rischio 6

2.1.4 Cosa non è bullismo 7

2.2 La definizione e le caratteristiche del cyberbullismo 8

2.2.1 Comportamenti specifici del cyberbullismo 9

2.3 Bullismo e cyberbullismo: le differenze chiave 10

3. Normativa di riferimento specifica 12

3.1 Reati associati al bullismo e al cyberbullismo 13

3.1.1 Gli strumenti di tutela contro il cyberbullismo 14

3.2 Responsabilità delle diverse figure 14

4. Codice della scuola per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, le figure di riferimento 17

4.1. Gli organi scolastici di presidio e prevenzione 17

4.1.1. Il Dirigente Scolastico 17

4.1.2 Il Docente Referente per il bullismo e il cyberbullismo 17

4.1.3. Il Team Antibullismo (o Team per l'Emergenza) 18

4.1.4 Il Tavolo permanente di monitoraggio 18

4.1.5 Il Consiglio di Classe 18

4.2. Le famiglie e gli studenti 19

5. Procedure da adottare per la prevenzione e il contrasto al bullismo e cyberbullismo 20

5.1 I livelli di prevenzione previsti dall'OMS 20

5.1.1 Prevenzione Primaria (universale) 20

5.1.2 Prevenzione Secondaria (selettiva o indicata) 20

5.1.3. Prevenzione Terziaria (specifica) 21
6. Procedura da attivare in caso di episodi di bullismo e cyberbullismo 22
6.1 Fase 1: segnalazione e prima valutazione (accoglienza) 22
6.2 Fase 2: indagine e analisi del caso (valutazione approfondita) 23
6.3 Fase 3: Intervento e presa in carico (gestione del caso attraverso uno o più interventi) 24
6.3.1 Approccio educativo 27
6.3.2 Il coinvolgimento della famiglia 29
6.3.3 Supporti intensivo a lungo termine nel caso di codice rosso, per vittima e bullo 31
6.3.4 Tabella riassuntiva 33
6.4 Fase 4: Monitoraggio e Follow-up 36
6.4.1 Casi di particolare gravità (potenziali reati) 36
7. Protocollo di intervento per un primo esame nei casi di emergenza 37
7.1 Intervento con la vittima 37
7.2 Intervento con il bullo 37
7.3 Intervento congiunti e di gruppo 38
8. Istituzione della giornata del rispetto 39
9. Riferimenti utili per le segnalazioni 40
Allegato 1 41
Allegato 2 43
Allegato 3 49

1. PREFAZIONE

Negli ultimi anni, i disturbi della condotta adolescenziale hanno ricevuto crescente attenzione dagli studiosi, probabilmente a causa della pervasività dei mezzi di comunicazione di massa tra i giovani. Questi media riportano frequentemente episodi di aggressività, violenza e cinismo, ma anche manifestazioni opposte come depressione e disperazione. In questo contesto si inserisce lo studio del bullismo scolastico, una distorsione delle relazioni tra coetanei che genera disuguaglianze in un ambiente che dovrebbe promuovere parità e reciprocità. Questa dinamica instaura uno squilibrio tra un individuo prepotente e una vittima. La scuola, principale agenzia di formazione, inclusione e accoglienza, si impegna attivamente nella prevenzione del bullismo e di ogni forma di violenza. Adotta strategie di intervento per contrastare comportamenti a rischio, spesso radicati in un disagio sociale che trascende il solo contesto educativo. La rapida diffusione delle tecnologie ha inoltre portato all'aumento del cyberbullismo, una forma di prevaricazione esercitata attraverso l'uso improprio dei social network, con la diffusione di contenuti denigratori volti a creare disagio ed esclusione. Queste aggressioni e molestie sono spesso caratterizzate dall'anonimato del persecutore e dalla distanza fisica dalla vittima, che rende meno percepibile la sua sofferenza. La scuola, insieme alla famiglia, ha il compito fondamentale di educare al rispetto, alla solidarietà e al rifiuto di atteggiamenti di diffidenza, discriminazione e intolleranza verso chi è diverso. È essenziale educare i giovani, fin dalla tenera età, a considerare gli altri come individui, superando opinioni preconcette, stereotipi e pregiudizi. In questo modo, la scuola può promuovere una mentalità aperta alla diversità e un senso di appartenenza a una comunità basata su regole, valori e criteri di convivenza condivisi. La Costituzione italiana (artt. 3 e 34) sancisce il diritto e il dovere all'istruzione per tutti, senza distinzioni. La recente Legge 17 maggio 2024, n. 70, interviene in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, modificando la precedente Legge 29 maggio 2017, n. 71. Tra le novità, prevede l'adozione da parte di ogni istituto scolastico, nel rispetto della propria autonomia e delle linee guida ministeriali, di un Codice interno per la prevenzione e il contrasto di tali fenomeni, istituendo anche un tavolo permanente di monitoraggio. L’Istituto Comprensivo “E. Fermi”, riconoscendo la complessità del bullismo e del cyberbullismo, predispone con il presente Codice azioni preventive e di contrasto volte a sensibilizzare l'intera comunità scolastica (alunni, personale, famiglie), individuare strategie di prevenzione contro ogni forma di discriminazione e bullismo (anche online), sviluppare competenze di cittadinanza attiva e democratica, promuovere il rispetto delle differenze, la responsabilità, la consapevolezza dei diritti e dei doveri e il dialogo interculturale. Il Codice mira, inoltre, a sviluppare le competenze digitali degli studenti, con un focus sull'uso critico e consapevole dei social media, e a definire procedure chiare per intervenire in caso di episodi accertati di bullismo e cyberbullismo.

2. BULLISMO E CYBERBULLISMO: CONOSCERLI PER COMBATTERLI.

2.1 La definizione e le caratteristiche del bullismo.

Il bullismo è una forma di comportamento aggressivo e prevaricatore, diffuso soprattutto in contesti scolastici, che non si limita a un singolo episodio ma si configura come un'oppressione fisica o psicologica protratta nel tempo. La crescente attenzione verso questo fenomeno è testimoniata anche a livello legislativo. Per poter parlare di bullismo devono essere presenti tre caratteristiche fondamentali. La prima è **l'intenzionalità**: il bullo agisce deliberatamente con lo scopo di ferire, umiliare o danneggiare la vittima. La seconda è la **sistematicità**, ovvero la ripetizione costante delle prepotenze nel tempo, che possono durare settimane, mesi o addirittura anni. Infine, l'elemento cruciale è **l'asimmetria di potere** tra il bullo e la vittima; questa disparità può essere fisica, psicologica o sociale e rende la vittima incapace di difendersi efficacemente. Il bullismo non è quindi un semplice litigio tra coetanei, ma un abuso di potere mirato e continuativo che può manifestarsi in forma fisica (calci, pugni, furto di oggetti), verbale (insulti, minacce, prese in giro) o indiretta e psicologica (esclusione sociale, pettegolezzi). Il fenomeno del bullismo non riguarda solo il bullo e la vittima, ma coinvolge l'intero contesto sociale in cui avviene. Gli studiosi parlano spesso di un **"triangolo del bullismo"** per descrivere i ruoli principali:

- **il bullo (o i bulli)**: è colui che mette in atto attivamente le prepotenze. Spesso agisce per ottenere popolarità, affermare il proprio potere o mascherare le proprie insicurezze. Contrariamente a uno stereotipo comune, non sempre si tratta di una persona isolata o con problemi evidenti; a volte può essere un leader carismatico nel gruppo;
- **la vittima**: è chi subisce le aggressioni in modo sistematico. Le vittime sono spesso percepite come "diverse" per qualche motivo (aspetto fisico, timidezza, interessi particolari, orientamento sessuale) e faticano a difendersi a causa dell'asimmetria di potere. L'esperienza di vittimizzazione può portare a conseguenze severe come ansia, depressione, calo del rendimento scolastico e isolamento;
- **gli spettatori (o "maggioranza silenziosa")**: rappresentano la stragrande maggioranza delle persone che assistono agli atti di bullismo. Il loro ruolo è cruciale. Possono diventare sostenitori del bullo (ridendo o incitandolo), rimanere passivi (facendo finta di niente per paura di diventare a loro volta vittime) oppure agire come difensori della vittima, intervenendo direttamente o cercando l'aiuto di un adulto. La reazione degli spettatori può rafforzare il comportamento del bullo o, al contrario, disinnescarlo.

Il comportamento del bullo si configura quindi come un'azione persistente volta intenzionalmente a arrecare danno. Una delle conseguenze frequenti del bullismo è un danno all'autostima della vittima, che può persistere nel tempo e portare a un progressivo allontanamento dagli ambienti scolastici, sportivi e sociali, contesti fondamentali per lo sviluppo delle relazioni adolescenziali.

2.1.1 Le tipologie di bullismo.

Il bullismo si manifesta attraverso modalità differenti, che possono presentarsi isolate o in combinazione tra loro, ma che condividono l'obiettivo di danneggiare e prevaricare la vittima. Riconoscere queste diverse forme è fondamentale per comprendere la complessità del fenomeno e intervenire in modo efficace. Le principali tipologie sono:

- **il bullismo fisico**: è la forma più diretta e tangibile, che include aggressioni come spintoni, calci, pugni, schiaffi, oppure il danneggiamento o il furto di oggetti personali. Sebbene sia la più facile da identificare, non è l'unica né sempre la più frequente;
- **il bullismo verbale**: questa tipologia utilizza il linguaggio come arma per ferire. Si concretizza attraverso insulti, minacce, prese in giro ripetute, soprannomi umilianti e commenti offensivi, spesso legati a caratteristiche fisiche, all'origine etnica o ad altri aspetti personali della vittima. L'impatto psicologico del bullismo verbale può essere devastante quanto quello fisico;
- **il bullismo indiretto (o sociale/psicologico)**: è la forma più subdola e difficile da riconoscere dall'esterno. L'aggressività non è diretta, ma mira a isolare socialmente la vittima dal gruppo dei pari. Questo avviene attraverso la diffusione di pettegolezzi e calunnie, l'esclusione deliberata da attività comuni (feste, giochi, conversazioni) e la manipolazione delle relazioni sociali per danneggiare la reputazione della vittima. Colpisce il bisogno fondamentale di accettazione e può generare un profondo senso di solitudine e angoscia.

Queste diverse manifestazioni rendono il bullismo un fenomeno pervasivo, capace di attaccare la persona su più fronti: fisico, emotivo e relazionale.

2.1.2 Il profilo del bullo.

Contrariamente all'immagine stereotipata del ragazzo isolato e con evidenti problemi di rendimento, il profilo del bullo è spesso più complesso e sfaccettato. Non esiste un unico identikit, ma è possibile individuare alcune caratteristiche e motivazioni ricorrenti. Spesso, il bullo è un individuo che maschera le proprie insicurezze e una bassa autostima attraverso l'esercizio del potere e del controllo sugli altri. La prepotenza diventa uno strumento per affermare la propria superiorità e ottenere visibilità e popolarità all'interno del gruppo dei pari. In molti casi, il bullo possiede buone competenze sociali, che utilizza in modo manipolatorio per guadagnarsi il sostegno di alcuni coetanei e isolare la vittima. Le motivazioni che spingono un ragazzo a diventare un bullo possono essere diverse:

- **bisogno di dominio**: il desiderio di sentirsi potente e rispettato, anche se attraverso la paura;
- **scarsa empatia**: una ridotta capacità di mettersi nei panni degli altri e di comprendere la sofferenza che le proprie azioni provocano;
- **impulsività e bassa tolleranza alla frustrazione**: una difficoltà a gestire la rabbia e le delusioni, che vengono scaricate su soggetti percepiti come più deboli;
- **modelli aggressivi**: l'aver assistito o subito a sua volta violenza in famiglia o in altri contesti può portare a replicare tali comportamenti, considerandoli un modo normale di relazionarsi.

È importante distinguere tra il **bullo dominante**, che agisce da leader e pianifica le prepotenze per rafforzare il proprio status, e il **bullo gregario (o passivo)**, che si unisce al primo per paura di essere escluso o per sentirsi parte di un gruppo forte. Comprendere il profilo del bullo non significa giustificarne il comportamento, ma è un passo cruciale per poter sviluppare interventi di recupero mirati, che non si limitino alla sola punizione ma lavorino sulle cause profonde del suo agire.

2.1.3 Il profilo della vittima e i fattori di rischio.

Così come non esiste un unico profilo per il bullo, non ne esiste uno nemmeno per la vittima. Qualsiasi bambino o ragazzo può, in determinate circostanze, diventare un bersaglio. Tuttavia, è possibile identificare alcuni fattori di vulnerabilità e caratteristiche che, pur non rappresentando una colpa, possono aumentare il rischio di subire prepotenze. Le vittime sono spesso percepite dal bullo come "diverse" o più deboli, e quindi come bersagli facili su cui esercitare il proprio potere senza timore di ritorsioni. Questa diversità può riguardare:

- **l’aspetto fisico**: caratteristiche come il peso (essere in sovrappeso o sottopeso), l'altezza, portare gli occhiali, l'apparecchio ai denti o avere particolari tratti somatici possono diventare un pretesto per le prese in giro;
- **il carattere e il comportamento**: i ragazzi più timidi, ansiosi, insicuri e con una bassa autostima sono spesso presi di mira. La loro tendenza a non reagire e a isolarsi li rende vulnerabili, poiché il bullo percepisce che non saranno in grado di difendersi;
- **gli interessi e le abilità**: avere interessi considerati "strani" o diversi da quelli della maggioranza (es. amare lo studio, la lettura, la musica classica invece dello sport) può portare all'emarginazione. Anche un rendimento scolastico molto alto o, al contrario, molto basso può diventare un fattore di rischio;
- **l’appartenenza a minoranze**: l'origine etnica, la religione, l'orientamento sessuale o l'identità di genere, così come una condizione di disabilità fisica o cognitiva, sono purtroppo tra le cause più frequenti di bullismo discriminatorio.
- **l’isolamento sociale**: avere pochi amici o essere nuovi in un determinato ambiente (come una nuova scuola) rende più difficile trovare supporto e protezione all'interno del gruppo dei pari.

È fondamentale sottolineare che nessuna di queste caratteristiche giustifica il bullismo. La responsabilità ricade sempre su chi compie l'atto di prevaricazione e su chi, assistendo, non interviene. Identificare questi fattori di rischio non serve a etichettare le vittime, ma a sensibilizzare l'ambiente circostante (scuola, famiglia, gruppo dei pari) affinché si crei una cultura di inclusione e supporto che protegga i soggetti più vulnerabili.

2.1.4 Cosa non è bullismo.

1. **Un litigio occasionale tra pari:**

il conflitto è una parte normale delle relazioni umane, anche tra bambini e ragazzi. Un litigio, una discussione accesa o uno scontro isolato, anche se spiacevole, non è bullismo. La differenza fondamentale sta nella mancanza di sistematicità e di asimmetria di potere. In un litigio, i contendenti sono solitamente su un piano di parità (anche se uno può prevalere momentaneamente) e l'episodio è circoscritto nel tempo.

2. **Un atto di antipatia o esclusione reciproca:**

non andare d'accordo con qualcuno o provare antipatia non è bullismo. Se due persone semplicemente non si piacciono e si evitano a vicenda, si tratta di una dinamica relazionale, non di una prevaricazione. Diventa bullismo solo se una delle due parti inizia a perseguitare l'altra in modo sistematico e intenzionale, sfruttando una posizione di potere.

3. **Un singolo atto di aggressività o prepotenza:**

un episodio isolato di violenza fisica o verbale, per quanto grave e da condannare, non rientra nella definizione di bullismo. Potrebbe trattarsi di un reato (come percosse, minacce o ingiuria), ma manca il carattere della ripetitività nel tempo. Il bullismo è una persecuzione, non un singolo attacco.

4. **Un gioco turbolento e consensuale:**

a volte i ragazzi fanno giochi fisici che possono sembrare aggressivi dall'esterno (lotte per gioco, prese in giro scherzose). Se tutti i partecipanti sono consenzienti, si divertono e non c'è l'intenzione di ferire o umiliare nessuno, non si tratta di bullismo. La linea di confine viene superata quando il gioco smette di essere divertente per una delle parti, che si sente costretta o umiliata, e gli altri continuano nonostante il suo disagio.

In sintesi, la tabella seguente riassume le differenze chiave:

CARATTERISTICA	BULLISMO	CONFLITTO / LITIGIO / GIOCO
Intenzionalità	Ferire e umiliare deliberatamente.	Può essere involontario o reattivo.
Sistematicità	Sempre presente (ripetuto nel tempo).	Assente (episodio singolo o occasionale).
Asimmetria di Potere	Sempre presente (la vittima è più debole).	Assente (i contendenti sono alla pari).
Ruoli	Fissi (bullo, vittima).	Intercambiabili (oggi litigo io, domani tu).

Riconoscere queste differenze è cruciale: un litigio si può risolvere con una mediazione, mentre il bullismo richiede un intervento strutturato per proteggere la vittima e correggere il comportamento del bullo.

2.2 La definizione e le caratteristiche del cyberbullismo.

Il cyberbullismo, al centro delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge n. 70 del 17 maggio 2024, viene definito come qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, o trattamento illecito di dati personali realizzato per via telematica in danno di un minore. Questa definizione ampia e dettagliata riflette la volontà del legislatore di coprire tutte le possibili manifestazioni dell'aggressività online. Il cyberbullismo, pur condividendo con il bullismo l'intenzionalità di nuocere e la sistematicità, possiede caratteristiche uniche che ne amplificano la pericolosità, e che la legge mira a contrastare:

- **pervasività e assenza di rifugi**: la persecuzione digitale non è confinata a un luogo fisico come la scuola, ma invade la vita privata della vittima attraverso dispositivi come smartphone e computer. La vittima può essere raggiunta ovunque e in qualsiasi momento, perdendo ogni spazio sicuro e vivendo in uno stato di allerta costante;
- **diffusione virale e permanente**: un contenuto umiliante (una foto, un video, un pettegolezzo) può essere diffuso a una platea potenzialmente illimitata in pochi secondi. La sua permanenza online rende l'umiliazione duratura e quasi impossibile da cancellare completamente, con il rischio che il materiale denigratorio possa riemergere anche a distanza di anni;
- **anonimato e disinibizione**: la possibilità di nascondersi dietro a profili falsi o anonimi (il cosiddetto effetto schermo) riduce nel cyberbullo la percezione della gravità delle proprie azioni e l'empatia verso la vittima. Questo senso di impunità può portare a comportamenti ancora più crudeli di quelli che si verificherebbero in un'interazione faccia a faccia;
- **invisibilità agli adulti**: le dinamiche del cyberbullismo si svolgono in un mondo digitale spesso inaccessibile o poco compreso da genitori e insegnanti. Questa "invisibilità" rende più difficile per gli adulti accorgersi del problema e intervenire tempestivamente, lasciando la vittima ancora più isolata.

La Legge n. 70/2024 riconosce queste specificità e promuove un approccio integrato che include la prevenzione, l'educazione all'uso consapevole della rete e l'istituzione di procedure di segnalazione

e rimozione dei contenuti dannosi, per proteggere efficacemente le giovani vittime nell'ambiente digitale.

2.2.1 Comportamenti specifici del cyberbullismo.

È fondamentale capire quali comportamenti specifici rientrano nella categoria del cyberbullismo per poterli riconoscere e contrastare. Facendo riferimento anche alla definizione data dalla Legge n. 70/2024, possiamo elencare diverse tipologie di azioni concrete, utilizzando i termini tecnici spesso usati a livello internazionale:

- **flaming (infiammazione)**: consiste in messaggi online violenti, volgari e offensivi, inviati deliberatamente per scatenare "guerre" verbali (flame wars) all'interno di contesti pubblici come forum, chat di gruppo o sezioni di commenti sui social media. L'obiettivo è provocare e umiliare;
- **harassment (molestia)**: è l'invio ripetuto e insistente di messaggi offensivi, sgradevoli o minacciosi a una persona attraverso canali privati (messaggistica istantanea, e-mail, Direct Message sui social). A differenza del flaming, è una persecuzione più diretta e personale;
- **denigration (denigrazione)**: La diffusione online di pettegolezzi, bugie, foto o video imbarazzanti per danneggiare la reputazione e le relazioni sociali di una persona. Questo include la creazione di post, pagine o gruppi sui social media dedicati a insultare o ridicolizzare la vittima;
- **impersonation (furto d'identità)**: Consiste nel fingersi un'altra persona, ad esempio creando un profilo falso a suo nome o entrando in possesso del suo account (social, e-mail). L'obiettivo è pubblicare contenuti inappropriati, offensivi o imbarazzanti per screditare la vittima o metterla nei guai;
- **outing and trickery (rivelazione e inganno)**:
    1 - **outing**: condividere pubblicamente informazioni private, segreti o immagini intime di una persona senza il suo consenso;
    2 - **trickery**: ottenere la fiducia di qualcuno con l'inganno per farsi confidare informazioni personali o inviare foto private, per poi diffonderle online;
- **exclusion (esclusione)**: emarginare deliberatamente una persona da un gruppo online, come una chat di classe, un gruppo di amici su WhatsApp o un gruppo di gioco online. Sebbene possa sembrare meno grave, colpisce il bisogno di appartenenza e può essere molto doloroso;
- **cyberstalking (cyber-persecuzione)**: è una forma di molestia particolarmente intensa e minacciosa. Include il monitoraggio ossessivo delle attività online della vittima, l'invio ripetuto di messaggi che provocano paura e la minaccia di violenza fisica. È un comportamento che può configurarsi come reato;
- **doxing**: la pratica di cercare e diffondere pubblicamente online dati personali e sensibili di un individuo (come indirizzo di casa, numero di telefono, luogo di lavoro, documenti privati) senza il suo consenso, spesso con l'intento di esporlo a molestie o aggressioni da parte di altri;
- **sexting (in forma non consensuale)**: sebbene il sexting (scambio di testi o immagini a sfondo sessuale) possa essere consensuale tra adulti, diventa una forma di cyberbullismo quando tali contenuti vengono diffusi senza il consenso della persona ritratta, trasformandosi in una grave violazione della privacy e in una forma di umiliazione pubblica (spesso definita revenge porn, anche se il termine è improprio se riguarda minorenni).

La normativa, con la sua definizione ampia, mira a coprire tutte queste manifestazioni, riconoscendo la loro capacità di arrecare un danno grave e duraturo alle giovani vittime.

2.3 Bullismo e cyberbullismo: le differenze chiave.

Sebbene bullismo e cyberbullismo condividano la stessa matrice di intenzionalità e sistematicità nel perseguitare una vittima, presentano differenze fondamentali che rendono il fenomeno online per certi versi ancora più insidioso. Le principali distinzioni riguardano quattro aree:

1. **spazio e tempo:** il bullismo tradizionale è legato a luoghi e orari specifici, come l'ambiente scolastico o il tragitto per tornare a casa. La vittima, una volta rientrata tra le mura domestiche, può sentirsi al sicuro. Il cyberbullismo, invece, non ha confini: la persecuzione avviene 24 ore su 24, 7 giorni su 7, raggiungendo la vittima ovunque tramite smartphone e computer. Non esiste più un luogo sicuro;
2. **anonimato e responsabilità:** nel bullismo "faccia a faccia", il bullo è quasi sempre riconoscibile. Nel cyberbullismo, l'aggressore può nascondersi dietro a profili falsi o all'anonimato della rete. Questo effetto schermo abbassa le inibizioni, porta a compiere gesti più crudeli e riduce la percezione della sofferenza altrui e della propria responsabilità;
3. **pubblico e permanenza:** un atto di bullismo fisico o verbale viene visto da un numero limitato di persone presenti in quel momento. Un contenuto offensivo pubblicato online (una foto, un video, un pettegolezzo) può invece diventare virale in pochi istanti, raggiungendo un pubblico potenzialmente illimitato e incontrollabile. Inoltre, mentre le parole dette "volano via", i contenuti digitali possono rimanere in rete per sempre, rendendo l'umiliazione permanente e ripetibile all’infinito;
4. **asimmetria di potere:** nel bullismo tradizionale, il potere si basa spesso sulla forza fisica o sulla popolarità all'interno del gruppo. Nel cyberbullismo, l'asimmetria può derivare da maggiori competenze digitali o semplicemente dalla possibilità di agire in modo anonimo. Questo significa che chiunque, anche chi è fisicamente debole o socialmente isolato, può trasformarsi in un cyberbullo.

Queste differenze rendono il cyberbullismo un fenomeno con un impatto psicologico devastante, capace di generare nella vittima un senso di impotenza e ansia costanti. Riassumendo il tutto in tabella si riportano le principali caratteristiche:

CARATTERISTICA	**BULLISMO TRADIZIONALE**	**CYBERBULLISMO (AI SENSI DELLA LEGGE N. 70/2024)**
Definizione di Base	Aggressione o molestia ripetuta, basata su un'asimmetria di potere.	Qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, diffamazione, furto d'identità, ecc., realizzata per via telematica.
Spazio e Tempo	Limitato e definito: Avviene in luoghi fisici (scuola, parco, autobus) e in momenti specifici (orario scolastico, tragitto casa-scuola). La vittima può trovare rifugio a casa.	Pervasivo e illimitato: Avviene 24/7 attraverso dispositivi digitali. La persecuzione invade lo spazio privato della vittima (la sua camera da letto), eliminando ogni rifugio.

Pubblico (Platea)	Limitato e visibile: Gli spettatori sono le persone fisicamente presenti al momento dell'atto (compagni di classe, passanti).	Potenzialmente illimitato e invisibile: Un contenuto può diventare virale e raggiungere un pubblico vastissimo e sconosciuto. La platea è globale e non definita.
Anonimato	Difficile o impossibile: Il bullo agisce "faccia a faccia", la sua identità è quasi sempre nota alla vittima e ai presenti.	Facilitato: Il cyberbullo può nascondersi dietro profili falsi, nickname o numeri sconosciuti, sentendosi protetto e meno responsabile (effetto schermo).
Permanenza dell'Atto	Transitorio: L'atto si conclude e ne resta il ricordo psicologico o segni fisici temporanei. Le parole "volano via".	Permanente e ripetibile: Un'immagine, un video o un testo offensivo possono rimanere online per sempre, essere salvati, ricondivisi e riemergere a distanza di anni.
Rilevabilità da parte degli Adulti	Più facile da rilevare (in teoria): Segni fisici (lividi), oggetti rotti o isolamento visibile nel gruppo possono essere campanelli d'allarme.	Più difficile da rilevare: È "invisibile" agli occhi di chi non ha accesso al mondo digitale del ragazzo. La sofferenza è spesso nascosta dietro uno schermo.
Asimmetria di Potere	Basata su forza fisica, popolarità o numero: Il bullo è fisicamente più forte o socialmente più potente.	Basata su competenze digitali o anonimato: Anche una persona fisicamente debole o socialmente isolata può diventare un cyberbullo, sfruttando la tecnologia per colpire.
Strumenti Legislativi (Legge 70/2024)	La legge promuove la prevenzione e l'intervento educativo in ambito scolastico.	La legge introduce strumenti specifici come la procedura di ammonimento presso il questore e l'obbligo per i gestori di piattaforme di rimuovere i contenuti su segnalazione.

3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO SPECIFICA.

- D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.
- Direttiva Ministeriale n. 1455 del 10 novembre 2006, Indicazioni ed Orientamenti sulla partecipazione studentesca.
- Direttiva Ministeriale n. 16 del 5 febbraio 2007, Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo.
- Direttiva Ministeriale n. 30 del 15 marzo 2007, Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti.
- D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.
- Direttiva Ministeriale n. 104 del 30 novembre 2007, Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali.
- Nota MIUR n. 2519 del 15 aprile 2015, Linee di Orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo (aprile 2015).
- Nota MIUR n. 1637 del 2 dicembre 2015, Indicazioni operative per l'attuazione delle LINEE DI ORIENTAMENTO per azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo – Nuovi ruoli e compiti assegnati ai CTS.
- Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.
- Nota MIUR n. 5515 del 27 ottobre 2017, Aggiornamento LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo (ottobre 2017).
- Nota MIUR n. 1485 del 10 aprile 2019, Memorandum iscrizione alla Piattaforma ELISA MIUR UniFI per le strategie Antibullismo e nomina dei referenti scolastici, regionali e provinciali del bullismo e cyberbullismo.
- Decreto Ministeriale n. 18 del 13 gennaio 2021, LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo.

- Nota MIUR n. 482 del 18 febbraio 2021, Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo – aggiornamento 2021 – per le istituzioni scolastiche di ogni grado.
- Decreto Direttoriale del 18 maggio 2022, Assegnazione fondi per contrastare il fenomeno del cyberbullismo (Legge n. 234/2021).
- Legge 17 maggio 2024, n. 70, Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.
- Nota MIM n. 5274 dell'11 luglio 2024, Disposizioni in merito all'uso degli smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo di istruzione – A. S. 2024-2025.
- Circolare MIM prot. n. 3392 del 16 giugno 2025 che estende il divieto di uso dei cellulari alle scuole superiori.

3.1 Reati associati al bullismo e al cyberbullismo.

In Italia, né il bullismo né il cyberbullismo sono configurati come un reato specifico a sé stante (come, ad esempio, il "reato di bullismo"). Tuttavia, le singole azioni che li caratterizzano possono integrare, e spesso integrano, diverse fattispecie di reato previste dal Codice Penale e da altre leggi.

È fondamentale distinguere tra le azioni commesse da un minore di 14 anni (non imputabile) e quelle commesse da un ultraquattordicenne. **Le azioni di bullismo "faccia a faccia"** possono costituire i seguenti reati:

- **percosse (Art. 581 c.p.)**: quando si colpisce qualcuno (schiaffi, pugni, spintoni) senza che ne derivi una malattia nel corpo o nella mente. È il caso delle aggressioni fisiche "leggere";
- **lesioni personali (Art. 582 c.p.)**: se dai colpi deriva una malattia fisica o psicologica (es. un livido, una frattura, ma anche un documentato stato d'ansia o depressione), il reato è più grave. Le lesioni possono essere lievi, gravi o gravissime a seconda della durata della malattia;
- **minaccia (Art. 612 c.p.)**: minacciare qualcuno di un "danno ingiusto" (es. "se non mi dai i soldi, ti picchio"). La minaccia può essere verbale o compiuta tramite gesti;
- **violenza privata (Art. 610 c.p.)**: costringere qualcuno, con violenza o minaccia, a fare, tollerare od omettere qualcosa (es. obbligare un compagno a fare i compiti al posto proprio, impedirgli di passare per una strada);
- **estorsione (Art. 629 c.p.)**: costringere qualcuno, con violenza o minaccia, a dare del denaro o altri beni per ottenere un profitto. È il classico caso del bullo che si fa consegnare la merenda o piccole somme di denaro;
- **danneggiamento (Art. 635 c.p.)**: distruggere, disperdere o deteriorare le cose di proprietà della vittima (es. rompere lo zaino, rigare il motorino);
- **furto (Art. 624 c.p.)**: impossessarsi degli oggetti della vittima (es. rubare il cellulare, la merenda).

Reati specifici del cyberbullismo: il cyberbullismo, data la sua natura digitale, può integrare i reati visti sopra (in forma aggravata, perché commessi con mezzo telematico) e altri reati specifici:

- **diffamazione aggravata (Art. 595 c.p., comma 3)**: è uno dei reati più comuni nel cyberbullismo. Si configura quando si offende la reputazione di una persona comunicando con più persone (e i social media sono il caso emblematico). La diffusione tramite internet è

un'aggravante. Creare un post denigratorio, diffondere un pettegolezzo in una chat di gruppo, pubblicare una foto umiliante sono tutti esempi di diffamazione aggravata;

- **trattamento illecito di dati personali (Art. 167 D.Lgs. 196/2003 - Codice Privacy)**: la diffusione di informazioni private (numeri di telefono, indirizzi, foto, video) senza il consenso della persona interessata (pratiche come il doxing o l'outing) costituisce un reato;
- **sostituzione di persona (Art. 494 c.p.)**: creare un profilo social falso a nome della vittima per danneggiarla, scriverle messaggi o pubblicare contenuti a suo nome;
- **accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (Art. 615-ter c.p.)**: entrare illegalmente nell'account social, nella casella e-mail o in altri spazi digitali privati della vittima;
- **stalking/atti persecutori (Art. 612-bis c.p.)**: questo reato si configura quando le molestie o le minacce ripetute (anche online) sono tali da provocare nella vittima uno di questi tre effetti:

  1 - un grave e perdurante stato di ansia o di paura;

  2 - un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto;

  3 - la costrizione a modificare le proprie abitudini di vita (es. smettere di usare i social, non uscire più di casa). Il cyberstalking rientra pienamente in questa categoria;
- **diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (Art. 612-ter c.p. - c.d. Revenge Porn)**: la condivisione di foto o video intimi di una persona senza il suo consenso è un reato molto grave, anche se le immagini erano state inizialmente prodotte e scambiate consensualmente (sexting).

3.1.1 Gli strumenti di tutela contro il cyberbullismo.

Le leggi n. 71/2017 e la più recente n. 70/2024 hanno introdotto e potenziato strumenti specifici per contrastare la diffusione di contenuti online e proteggere le giovani vittime. Nel dettaglio:

- **la richiesta di rimozione dei contenuti**: la vittima di cyberbullismo che abbia compiuto 14 anni, oppure i suoi genitori, può agire direttamente per chiedere la rimozione di foto, video o testi offensivi. La richiesta va inviata al gestore della piattaforma (social media, sito web, app di messaggistica);
- **la procedura di intervento urgente:** il gestore della piattaforma ha 24 ore per prendere in carico la richiesta e 48 ore totali per rimuovere il contenuto. Se il gestore non risponde, non agisce, o è impossibile identificarlo, la vittima (o i genitori) può rivolgersi con un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali. Il Garante, una volta ricevuta la segnalazione, ha 48 ore per intervenire, ordinando il blocco o la rimozione del contenuto illecito. Questo meccanismo fornisce una tutela rapida e concreta per fermare la diffusione virale di materiale dannoso;
- **la capacità di sporgere querela:** sul piano penale, è importante ricordare che un minore che ha compiuto 14 anni ha la capacità di sporgere autonomamente querela per i reati subiti (come diffamazione, minacce o stalking). In caso di disaccordo tra la volontà del minore e quella dei genitori, la legge tende a far prevalere la volontà del genitore, ma la capacità del ragazzo di agire in prima persona è un diritto riconosciuto.

3.2 Responsabilità delle diverse figure.

Per contrastare efficacemente il bullismo e il cyberbullismo, è essenziale comprendere le specifiche responsabilità penali, civili e amministrative di tutte le figure coinvolte.

1. Responsabilità del minorenne autore degli atti.

La responsabilità penale del minore dipende dalla sua età al momento del fatto:

- Minore di 14 anni: non è mai imputabile penalmente. Tuttavia, se commette reati e viene ritenuto "socialmente pericoloso", il giudice può applicare misure di sicurezza come il collocamento in comunità o la libertà vigilata.
- Minore tra i 14 e i 18 anni: È imputabile se il giudice ne accerta la capacità di intendere e di volere. In questo caso, può essere sottoposto a un processo penale.

Per il cyberbullismo, la normativa prevede strumenti specifici per i minori ultraquattordicenni, quali:

- Ammonimento del Questore (Legge n. 71/2017): in assenza di querela, la vittima può richiedere al Questore di ammonire formalmente l'autore delle condotte. Se il comportamento persiste, si procede d'ufficio con un processo penale e la pena viene aggravata.
- Progetto di intervento educativo (Legge n. 70/2024): la nuova legge ha introdotto una misura preventiva fondamentale. Il Tribunale per i minorenni, su richiesta del Procuratore, può disporre per il minore che manifesti condotte aggressive (anche online) un progetto con finalità rieducativa e riparativa. Questo percorso, gestito dai servizi sociali, può includere attività di volontariato, laboratori artistici, sportivi o di scrittura, per sviluppare empatia, rispetto e forme di comunicazione non violenta.

2. Responsabilità del "bullo gregario" (concorrente nel reato).

Chi partecipa agli atti di bullismo insieme al "leader" non è un semplice spettatore, ma un concorrente nel reato. Nel dettaglio:

- Responsabilità penale: secondo la legge, chi concorre in un reato soggiace alla stessa pena prevista per l'autore principale. La giurisprudenza conferma che anche la semplice presenza fisica, se serve a rafforzare l'intento criminale dell'autore e a intimidire la vittima, costituisce concorso morale e quindi è penalmente rilevante.
- Responsabilità civile: in base al principio di solidarietà (art. 2055 c.c.), tutti coloro che hanno contribuito a causare il danno sono obbligati in solido al risarcimento. È sufficiente che la propria azione (o omissione) abbia contribuito a determinare l'evento dannoso.

3. Responsabilità dei genitori.

I genitori del minore responsabile hanno una duplice responsabilità civile (art. 2048 c.c.), che li obbliga a risarcire tutti i danni, patrimoniali e non:

- Culpa in vigilando (colpa nella sorveglianza): per aver omesso di controllare adeguatamente il comportamento del figlio.
- Culpa in educando (colpa nell'educazione): per non aver impartito un'educazione basata sul rispetto delle regole e degli altri. La legge presume che i genitori abbiano il dovere di educare i figli a non recare danno a terzi. Possono liberarsi da questa responsabilità solo dimostrando di non aver potuto impedire il fatto, una prova estremamente difficile da fornire.

4. Responsabilità della scuola (Dirigente, docenti, personale ATA).

Il personale scolastico, in quanto dipendenti pubblici, ha responsabilità civili, penali e amministrative (art. 28 Cost.).

- Responsabilità civile per culpa in vigilando: la scuola è responsabile dei danni causati dagli studenti durante l'orario in cui sono sotto la sua sorveglianza. Per liberarsi da tale responsabilità, deve provare di aver adottato tutte le misure preventive idonee a evitare il danno. Esiste inoltre un "vincolo di solidarietà" con la famiglia: se il danno deriva sia da carenze educative che da omessa vigilanza, la responsabilità può essere condivisa.

- Responsabilità penale per omessa denuncia: in qualità di Pubblici Ufficiali (Dirigente, docenti) o incaricati di pubblico servizio (personale ATA), hanno l'obbligo di denunciare per iscritto all'autorità giudiziaria qualsiasi reato perseguibile d'ufficio di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni. L'omissione o il ritardo costituisce un reato punito con una sanzione pecuniaria.
- Responsabilità del Dirigente Scolastico: oltre a quanto sopra, il Dirigente ha una responsabilità per culpa in organizzando se omette di attuare le misure preventive richieste dalla legge (es. nomina del referente, stesura di protocolli). Può inoltre incorrere in responsabilità disciplinare.
- Dovere di segnalazione interna: tutto il personale scolastico che viene a conoscenza di un atto di bullismo deve informare immediatamente e per iscritto il Dirigente Scolastico. Quest'ultimo ha il dovere di informare le famiglie e attivare le necessarie azioni educative, sanzionatorie e, se necessario, di segnalazione all'autorità giudiziaria.

5. La Posizione dello "Spettatore Passivo".

Gli spettatori, pur non avendo una responsabilità legale diretta (stricto jure), sono una figura chiave.

- Responsabilità morale: la loro passività, spesso dettata dalla paura, legittima il bullo e ne aumenta il potere, lasciando la vittima in uno stato di totale isolamento. Il silenzio equivale a una forma di complicità.
- Potere di intervento: il gruppo degli spettatori è lo strumento più efficace per disinnescare il bullismo. Un'opposizione corale all'arroganza del bullo e un gesto di accoglienza verso la vittima possono minare la popolarità dell'aggressore e porre fine alle prepotenze. Educare a una "cittadinanza attiva" è uno degli obiettivi primari della prevenzione.

4. CODICE DELLA SCUOLA PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO, LE FIGURE DI RIFERIMENTO.

4.1 Gli organi scolastici di presidio e prevenzione.

Ogni Istituto Scolastico, in ottemperanza alla normativa vigente (Legge n. 71/2017 e Legge n. 70/2024) e alle Linee Guida Ministeriali, è tenuto a dotarsi di un proprio Codice o Protocollo d'Intervento. Questo documento non è un semplice regolamento, ma una vera e propria strategia integrata che definisce ruoli, responsabilità e procedure per prevenire e gestire ogni forma di bullismo e cyberbullismo, promuovendo un clima di rispetto, sicurezza e inclusione per tutta la comunità scolastica. Per garantire l'efficacia delle azioni di prevenzione e contrasto, la scuola istituisce al suo interno specifici organi di presidio, ciascuno con ruoli e compiti ben definiti. Questi organi lavorano in sinergia per monitorare il fenomeno, gestire le emergenze e promuovere una cultura scolastica positiva.

4.1.1. Il Dirigente Scolastico.

È il vertice della struttura di presidio e il responsabile ultimo di tutte le azioni intraprese. I suoi compiti includono:

- il coordinamento generale: supervisiona l'intera strategia di prevenzione e contrasto, garantendo l'applicazione del protocollo d'istituto;
- la responsabilità legale: è il garante del rispetto della normativa e ha l'obbligo di segnalare all'autorità giudiziaria i fatti che possano costituire reato perseguibile d'ufficio;
- la comunicazione Istituzionale: gestisce le comunicazioni ufficiali con le famiglie dei minori coinvolti, i servizi sociali, le forze dell'ordine e l'Ufficio Scolastico Regionale;
- l'attivazione delle procedure: avvia i procedimenti disciplinari e i percorsi educativi e riparativi previsti dal regolamento d'istituto.

4.1.2 Il Docente Referente per il bullismo e il cyberbullismo.

Figura chiave introdotta dalla Legge n. 71/2017, il docente referente è il punto di riferimento operativo per la gestione del fenomeno. Ad egli spetta:

- il coordinamento delle attività: promuove e coordina le iniziative di prevenzione (formazione per docenti, studenti e genitori), in collaborazione con il Dirigente e altri organi;
- la prima accoglienza: raccoglie le segnalazioni provenienti da studenti, docenti e famiglie, garantendo ascolto e riservatezza;

- il supporto e la consulenza: fornisce un primo supporto alla vittima e ai suoi genitori, informandoli sugli strumenti di tutela e sulle procedure della scuola;
- il raccordo: fa da ponte tra il Dirigente Scolastico, il Team Antibullismo e il Consiglio di Classe, assicurando un flusso di informazioni corretto e tempestivo.

4.1.3. Il Team Antibullismo (o Team per l'Emergenza):

È un gruppo di lavoro ristretto e specializzato, designato dal Dirigente Scolastico per gestire i casi specifici (aggiornamento 2021 delle Linee Guida per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo - Decreto ministeriale 18 del 13 gennaio 2021 emanato con nota 482 del 18 febbraio 2021). La sua composizione può variare, ma solitamente include:

- il Dirigente Scolastico (o un suo delegato);
- il Docente Referente;
- almeno 2-3 docenti formati sul tema;
- eventualmente, il Referente di Plesso, lo Psicologo scolastico o un membro del personale ATA.

I compiti del Team sono:

- l'analisi del caso: valuta la gravità e la natura delle segnalazioni ricevute;
- la pianificazione dell'intervento: propone al Dirigente le strategie più adeguate per gestire il caso, incluse azioni disciplinari, percorsi di mediazione e attività riparative;
- il monitoraggio: segue l'evoluzione della situazione dopo l'intervento, per verificare l'efficacia delle misure adottate e prevenire recidive.

4.1.4 Il Tavolo permanente di monitoraggio.

Il Tavolo permanete è un organo istituito a livello sia nazionale che di singola istituzione scolastica con lo scopo di prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo (Legge 70/2024). Gli obbiettivi principali sono quelli di sviluppare strategie efficaci per creare un ambiente scolastico sicuro, inclusivo e rispettoso di tutti. Monitorare l'evoluzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, promuovere azioni di sensibilizzazione e contrasto, coinvolgendo attivamente studenti, famiglie e tutto il personale scolastico, redigendo un "Piano di azione integrato" per l'attuazione di misure concrete. Esso è presieduto dal Dirigente Scolastico ed è composto da docenti (spesso parte del "Team Antibullismo"), rappresentanti degli studenti e dei genitori, il Referente scolastico per il bullismo e, ove presente, lo Psicologo dell'Istituto.

4.1.5 Il Consiglio di Classe.

È l'organo collegiale che ha la responsabilità diretta della gestione educativa e didattica del gruppo classe in cui si verifica l'episodio. I suoi compiti sono:

- osservazione delle dinamiche: ha il compito di monitorare costantemente le relazioni tra gli studenti per individuare precocemente i segnali di disagio o prevaricazione;
- azione educativa: attua interventi educativi mirati a migliorare il clima di classe e a sensibilizzare gli studenti sui temi del rispetto e dell'empatia;
- azione disciplinare: delibera, su proposta dei docenti, le sanzioni disciplinari nei confronti degli studenti responsabili, secondo quanto previsto dal regolamento d'istituto (Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2025, n. 134, regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria).

Questi organi, lavorando in modo coordinato, assicurano che la scuola non sia un luogo di sola reazione, ma un ambiente proattivo capace di prevenire, affrontare e superare le complesse sfide poste dal bullismo e dal cyberbullismo.

4.2 Le famiglie e gli studenti.

Per garantire un'efficace prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, è fondamentale una stretta collaborazione tra le famiglie e la comunità scolastica. I genitori sono invitati a partecipare attivamente agli incontri di informazione e sensibilizzazione, costruendo così una solida alleanza educativa con la scuola. Attraverso la firma del Patto di corresponsabilità, le famiglie vengono informate sul Regolamento d'Istituto e sulle potenziali implicazioni civili e penali derivanti da atti di bullismo, impegnandosi a collaborare con l'Istituto sia nelle strategie preventive sia nella gestione delle situazioni più critiche. Parallelamente, studentesse e studenti diventano protagonisti di questo processo: partecipano alle attività formative organizzate, sono chiamati a essere parte attiva nel contrasto al fenomeno segnalando episodi ai docenti e supportando i compagni vittime, e sono incoraggiati a collaborare in attività di *peer education* per promuovere un ambiente scolastico più sicuro e solidale.

5. PROCEDURE DA ADOTTARE PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AL BULLISMO E CYBERBULLISMO.

5.1 I livelli di prevenzione previsti dall'OMS.

La prevenzione del bullismo e del cyberbullismo si articola su tre livelli distinti, secondo un modello previsto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ogni livello si rivolge a un gruppo specifico di persone e ha obiettivi differenti.

5.1.1 Prevenzione Primaria (universale).

Questo è il livello più ampio e fondamentale. Le azioni di prevenzione primaria sono rivolte a tutta la comunità scolastica (studenti, docenti, personale ATA, famiglie) a prescindere dal fatto che siano coinvolti o meno in episodi di bullismo. L'obiettivo e quello di creare un clima scolastico positivo, sicuro e inclusivo che renda difficile l'insorgere del bullismo. Si lavora per "vaccinare" l'ambiente contro il problema, rivolgendosi a tutti. Le azioni tipiche da attivare per raggiungere l'obiettivo sono:

- l'educazione alle emozioni e all'empatia: insegnare a riconoscere e gestire le proprie emozioni e a comprendere quelle degli altri;
- sviluppo delle competenze socio-emotive: promuovere abilità come la comunicazione efficace, la risoluzione dei conflitti e la cooperazione;
- formazione sulla cittadinanza digitale: educare all'uso consapevole, critico e responsabile di internet e dei social media;
- definizione di regole chiare: adottare un regolamento d'istituto che espliciti le norme di comportamento e le sanzioni per chi le viola;
- sensibilizzazione: organizzare incontri, assemblee e campagne informative per studenti e genitori.

5.1.2 Prevenzione Secondaria (selettiva o indicata).

Questo livello si attiva quando si identificano situazioni di rischio o i primi segnali di un problema. Gli interventi sono mirati a individui o gruppi specifici che mostrano una maggiore probabilità di essere coinvolti in atti di bullismo (come autori o come vittime). L'obiettivo è quello di intervenire precocemente per bloccare sul nascere una situazione problematica, prima che si trasformi in bullismo sistematico. Si rivolge a studenti o gruppi a rischio (es. classi con un clima conflittuale, studenti con difficoltà relazionali, ragazzi che mostrano comportamenti prevaricatori). Le azioni tipiche da attivare per raggiungere l'obiettivi sono:

- gli interventi mirati in classi specifiche: attività di circle time, discussioni guidate o laboratori per migliorare le dinamiche di gruppo;
- i percorsi di peer education: coinvolgere studenti più grandi o formati per supportare i compagni più giovani;
- gli sportelli d'ascolto: offrire uno spazio sicuro con uno psicologo o un docente formato dove gli studenti possono parlare dei loro problemi.
- l'osservazione sistematica: monitorare con attenzione le interazioni durante la ricreazione o in altri momenti non strutturati.

5.1.3. Prevenzione Terziaria (specifica).

Questo livello riguarda l'intervento diretto quando il bullismo o il cyberbullismo si sono già manifestati in modo chiaro e sistematico. Le azioni sono finalizzate a gestire l'emergenza, supportare la vittima, intervenire sull'autore del comportamento e ripristinare un clima positivo nella classe e nella scuola. L'obiettivo è quello di fermare gli atti di bullismo in corso, riparare al danno causato e prevenire che si ripetano in futuro. Si rivolge alla vittima, al bullo/cyberbullo, al gruppo dei "gregari" e degli spettatori. Le azioni tipiche da attivare per raggiungere l'obiettivi sono:

- la presa in carico della vittima: fornire supporto psicologico e strategie per rafforzare l'autostima e le capacità di difesa:
- l'intervento sul bullo: applicare sanzioni educative (non solo punitive) che lo portino a riflettere sulle sue azioni e a sviluppare empatia (es. lavori socialmente utili, percorsi di responsabilizzazione).
- il lavoro con il gruppo classe: attivare percorsi di mediazione e discussione per rompere il muro di omertà e trasformare gli spettatori passivi in difensori attivi della vittima.
- la convocazione delle famiglie: coinvolgere i genitori sia della vittima sia del bullo per definire una strategia di intervento condivisa.

Un piano di prevenzione efficace integra azioni su tutti e tre i livelli, creando un sistema di protezione completo e proattivo.

6. PROCEDURA DA ATTIVARE IN CASO DI EPISODI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO.

Avere una procedura chiara, condivisa e rapida è fondamentale per gestire in modo efficace e coerente i casi di bullismo e cyberbullismo. Una procedura ben definita evita improvvisazioni, protegge tutte le parti coinvolte e trasmette un messaggio di serietà e presa in carico da parte della scuola. La procedura si sostanzia in quattro fasi:

1. segnalazione e prima valutazione;
2. indagine e analisi del caso;
3. intervento e presa in carico;
4. monitoraggio.

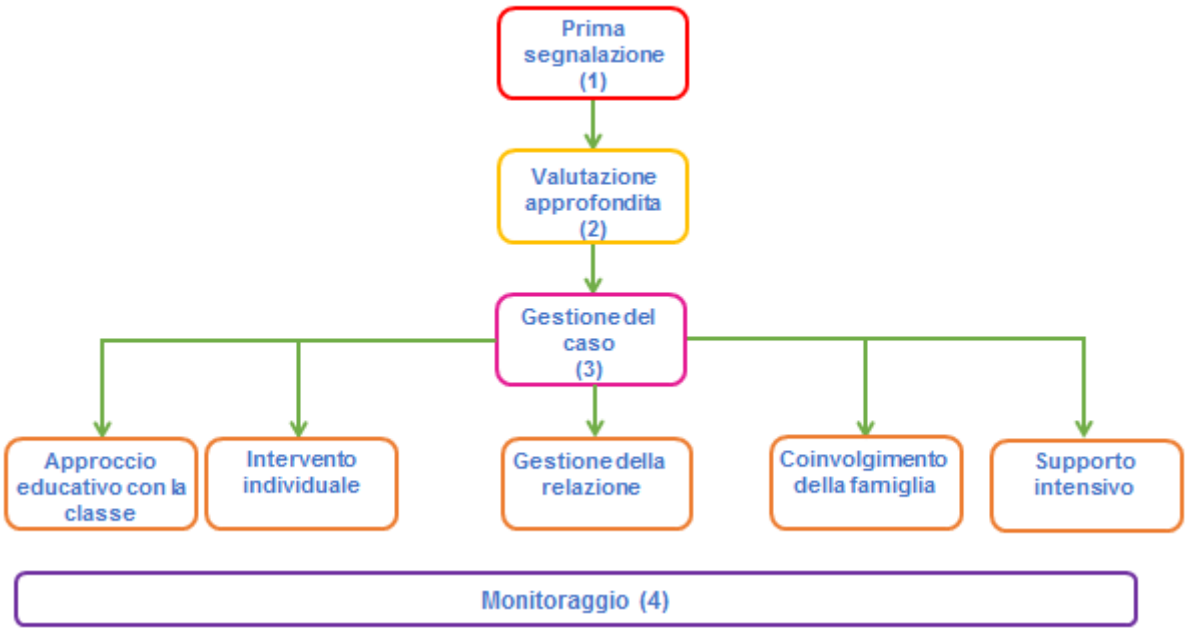

6.1 Fase 1: segnalazione e prima valutazione (accoglienza).

1. **Chi può segnalare:** chiunque. La segnalazione può essere fatta verbalmente o per iscritto (**Allegato 1**).
2. **A chi segnalare:** al **Docente Referente per il bullismo**, a un qualsiasi docente di fiducia, al coordinatore di classe o direttamente al Dirigente Scolastico. È fondamentale che ogni adulto della scuola sia pronto ad accogliere la segnalazione.
3. **Azione immediata:** l'adulto che riceve la segnalazione deve:

- Ascoltare con attenzione e senza giudizio la persona che segnala (soprattutto se è la vittima).
- Rassicurare la vittima sul fatto che ha fatto la cosa giusta a parlare e che la scuola prenderà in carico la situazione.
- Non minimizzare l'accaduto ("è solo una ragazzata").
- Trasmettere immediatamente tutte le informazioni raccolte al docente referente o al Dirigente Scolastico per attivare formalmente la procedura.

6.2 Fase 2: indagine e analisi del caso (valutazione approfondita).

Questa fase è gestita dal **Team Antibullismo/Team per l'Emergenza**, coordinato dal Docente Referente. L'obiettivo è capire la natura, la gravità e l'estensione del fenomeno.

1. **Raccolta delle informazioni:** il Team conduce colloqui separati e riservati con:
    - La presunta vittima, per comprendere il suo vissuto, la frequenza e la tipologia delle azioni subite.
    - Il presunto autore (o autori), per ascoltare la sua versione dei fatti.
    - Eventuali spettatori o testimoni identificati.
    - I docenti della classe, per raccogliere osservazioni sulle dinamiche relazionali.
2. **Acquisizione di prove (per il cyberbullismo):** se si tratta di cyberbullismo, si chiede di salvare le prove digitali (screenshot di chat, immagini, URL di pagine web) senza cancellare nulla. **Importante:** la scuola non conduce indagini informatiche private, ma si basa sul materiale fornito.
3. **Valutazione della gravità:** il Team valuta se si tratta di:
    - Un conflitto isolato tra pari.
    - Un episodio di bullismo (intenzionalità, persistenza, squilibrio di potere).
    - Un caso di cyberbullismo.
    - Un potenziale reato (es. percosse, minacce gravi, diffamazione aggravata, furto d'identità, diffusione di materiale pedopornografico).

È fondamentale sottolineare che, data l'unicità di ogni situazione in termini di dinamiche e modalità, l'ordine e la natura degli interventi descritti dovranno essere valutati di volta in volta per garantire la massima efficacia. La procedura va intesa come una linea guida flessibile, da adattare al singolo caso con sensibilità e professionalità. In questo contesto, si ribadisce l'assoluto rispetto delle norme vigenti: qualora i comportamenti assumano rilevanza penale, il Dirigente Scolastico ha l'obbligo di segnalare i fatti all'autorità giudiziaria competente. Inoltre, come specificato dalla Legge 71/2017,

in ogni caso di cyberbullismo accertato, è dovere imprescindibile del Dirigente informare tempestivamente le famiglie coinvolte, assicurando una gestione trasparente e coordinata dell'emergenza (**Allegato 2**, per la valutazione delle informazioni).



6.3 Fase 3: Intervento e presa in carico (gestione del caso attraverso uno o più interventi).

Sulla base della valutazione, il Team definisce e attua una strategia di intervento mirata.

1. **Comunicazione con le famiglie:**
    - Il Dirigente Scolastico (o un suo delegato) convoca separatamente le famiglie della vittima e dell'autore.
    - Alla famiglia della vittima: si comunica il supporto che la scuola intende offrire al figlio/a e si concorda una linea d'azione comune.
    - Alla famiglia dell'autore: si comunicano i fatti accertati, le responsabilità educative e le misure che la scuola intende adottare, cercando di stabilire un'alleanza educativa per un percorso di cambiamento.
2. **Misure di supporto per la vittima:**
    - Attivazione di colloqui di supporto con lo psicologo scolastico o un docente tutor.
    - Percorsi per rafforzare l'autostima e le capacità di reazione assertiva (assertiveness training).
    - Monitoraggio costante del suo benessere in classe e a scuola.

3. **Misure educative per l'autore:**

    - Si privilegiano sanzioni educative e riparative rispetto a quelle meramente punitive (come la sospensione, che spesso non risolve il problema).
    - Scuse formali alla vittima (se la vittima è d'accordo e in un contesto protetto).
    - Attività a favore della comunità scolastica (es. aiutare in biblioteca, supportare i più piccoli).
    - Percorsi di riflessione guidata sull'empatia e sulle conseguenze delle proprie azioni.
    - Obbligo di frequenza a uno sportello d'ascolto.

In seguito alla fase di valutazione approfondita, viene definito il livello di priorità dell'intervento da attuare. Sulla base delle evidenze raccolte, si delineano i seguenti scenari:

1. **assenza di bullismo/cyberbullismo**: qualora i fatti analizzati non siano riconducibili a episodi di bullismo o cyberbullismo, non verranno intraprese azioni specifiche. Si continuerà, invece, con l'implementazione del piano educativo esistente, basato su un approccio di prevenzione universale;
2. **conferma di bullismo/cyberbullismo**: se le prove oggettive confermano gli atti di bullismo, si procederà con la convocazione del Consiglio di Classe. L'organo collegiale, dopo un'attenta analisi delle informazioni e una valutazione della gravità della situazione per tutte le parti coinvolte (vittima, autore e gruppo), deciderà il provvedimento disciplinare più adeguato. Nello specifico, è possibile distinguere tre livelli di priorità per l'intervento:

CODICE	LIVELLO	DESCRIZIONE
CODICE VERDE	Livello di rischio di bullismo e di vittimizzazione.	Situazione da monitorare con interventi preventivi nella classe.
CODICE GIALLO	Livello sistematico di bullismo e vittimizzazione.	Interventi indicanti e strutturati a scuola e in sequenza coinvolgimento della rete se non ci sono risultati.
CODICE ROSSO	Livello di urgenza di bullismo e vittimizzazione.	Interventi di emergenza con supporto della rete.

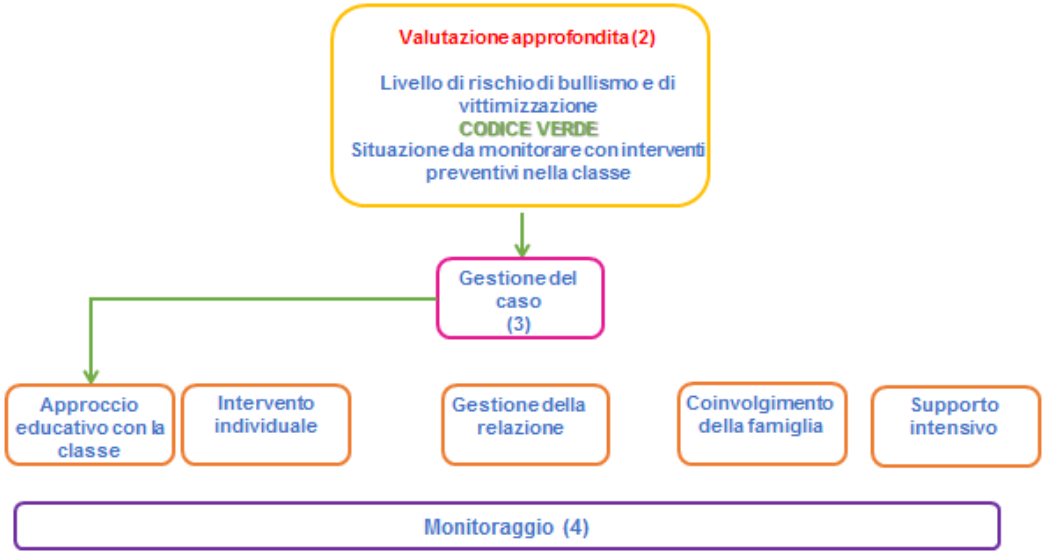
Valutazione approfondita (2)
Livello di rischio di bullismo e di vittimizzazione
CODICE VERDE
Situazione da monitorare con interventi preventivi nella classe
Gestione del caso (3)
Approccio educativo con la classe
Intervento individuale
Gestione della relazione
Coinvolgimento della famiglia
Supporto intensivo
Monitoraggio (4)

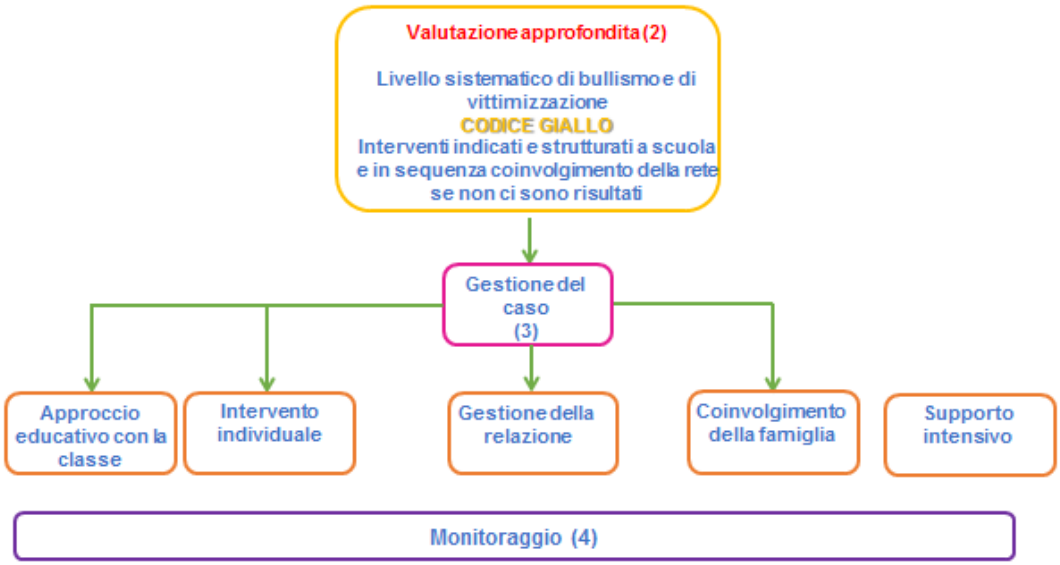
Valutazione approfondita (2)
Livello sistematico di bullismo e di vittimizzazione
CODICE GIALLO
Interventi indicati e strutturati a scuola e in sequenza coinvolgimento della rete se non ci sono risultati
Gestione del caso (3)
Approccio educativo con la classe
Intervento individuale
Gestione della relazione
Coinvolgimento della famiglia
Supporto intensivo
Monitoraggio (4)

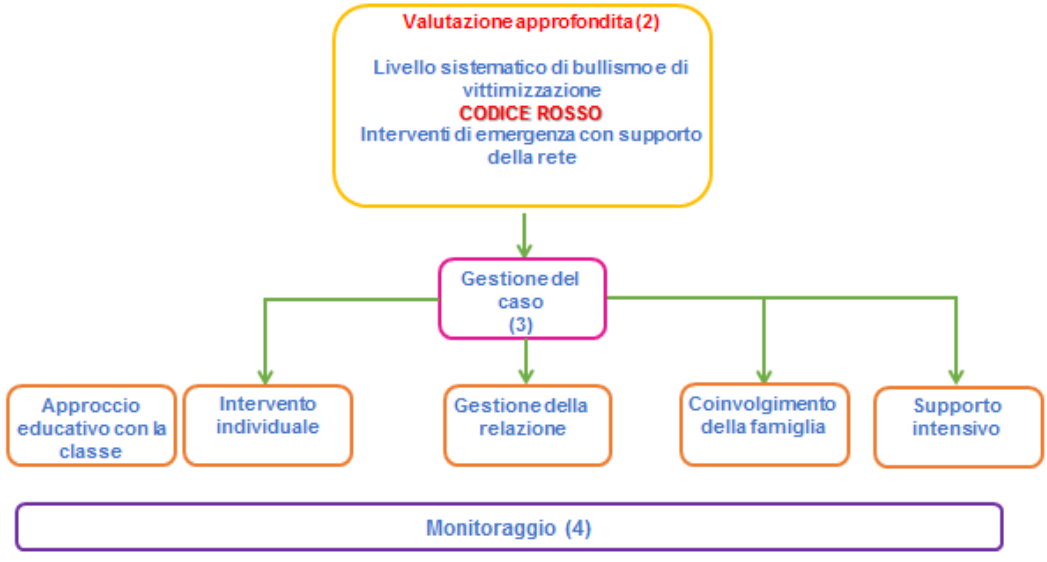
Valutazione approfondita (2)
Livello sistematico di bullismo e di vittimizzazione
CODICE ROSSO
Interventi di emergenza con supporto della rete
Gestione del caso (3)
Approccio educativo con la classe
Intervento individuale
Gestione della relazione
Coinvolgimento della famiglia
Supporto intensivo
Monitoraggio (4)

4. **Intervento sul gruppo classe:** Il Team, individuato il livello di priorità, insieme ai docenti di classe, organizza attività (es. circle time, dibattiti) per smontare la cultura del silenzio, promuovere la responsabilità collettiva e incoraggiare gli spettatori a diventare difensori attivi (upstanders).

6.3.1 Approccio educativo.

Associare un approccio educativo specifico a ciascun "codice" di priorità è il modo più efficace per garantire che l'intervento non sia solo una reazione, ma un'opportunità di crescita per tutti gli studenti coinvolti. Nel dettaglio:

APPROCCIO EDUCATIVO PER il CODICE VERDE (BASSA PRIORITÀ).

- **Obiettivo principale**: prevenzione e monitoraggio. L'obiettivo non è punire, ma usare l'episodio come un "momento di insegnamento" (teachable moment) per l'intera comunità scolastica.

- **Filosofia**: "un'oncia di prevenzione vale una libbra di cura". Si agisce sul contesto prima che il problema si radichi.

- **Strategie Educative**:

  1. **Intervento Educativo Immediato e Informale:**

  - Dialogo Socratico: l'insegnante non si limita a dire "non si fa", ma pone domande che stimolino la riflessione: "Come pensi si sia sentito il tuo compagno quando gli hai detto quella cosa?", "Cosa volevi ottenere con quella battuta?", "C'è un modo diverso per dirlo la prossima volta?".

  - Rinforzo dell'Empatia: si guida lo studente a mettersi nei panni dell'altro, spiegando l'impatto emotivo delle parole e delle azioni, anche se considerate "scherzose".

  2. **Prevenzione universale (azione sulla classe/scuola):**

  - Attività curricolari: si integrano nelle lezioni (es. italiano, educazione civica) temi come il rispetto, la diversità, la gestione dei conflitti e la cittadinanza digitale. Si possono analizzare storie, film o articoli di cronaca.

  - Lavori di gruppo cooperativi: si strutturano attività in cui gli studenti devono collaborare per un obiettivo comune. Questo rafforza i legami positivi e riduce le dinamiche di esclusione.

  - Definizione di regole di classe partecipate: si creano insieme agli studenti le "regole di convivenza" della classe, sia offline che online (es. nelle chat di gruppo). Questo aumenta il senso di responsabilità e appartenenza.

  3. **Monitoraggio Attivo:**

- L’insegnante osserva con maggiore attenzione le dinamiche relazionali durante la ricreazione, i lavori di gruppo e i momenti non strutturati, per cogliere eventuali segnali di disagio o l'emergere di comportamenti negativi.

APPROCCIO EDUCATIVO PER IL CODICE GIALLO (MEDIA PRIORITÀ).

- **Obiettivo Principale**: responsabilizzazione e riparazione. L'attenzione si sposta dall'intera classe ai soggetti direttamente coinvolti. L'obiettivo è far comprendere il danno causato e trovare un modo per ripararlo.

- **Filosofia**: "riparare la relazione, non solo punire l'azione". Si privilegiano metodi che ricostruiscano la fiducia e il rispetto.

- **Strategie Educative:**

1. **Metodi di Giustizia Riparativa (Restorative Justice):**

- Mediazione tra pari: un mediatore (un adulto o studenti formati) facilita un incontro tra le parti per trovare una soluzione condivisa al conflitto.

- Approccio del sostegno tra pari (Support Group Method): si crea un gruppo di sostegno attorno alla vittima, che include anche gli autori del bullismo e alcuni studenti "neutrali". Il gruppo ha il compito di trovare soluzioni concrete per far cessare le prepotenze e far sentire la vittima di nuovo al sicuro. L'attenzione è sulla soluzione del problema, non sulla colpa.

- Metodo della preoccupazione condivisa (Shared Concern Method): il facilitatore incontra separatamente ogni studente coinvolto (prima i bulli, poi la vittima), esprimendo preoccupazione per la situazione senza accusare. L'obiettivo è attivare la loro empatia e renderli parte della soluzione.

2. **Percorsi di responsabilizzazione pe l'autore:**

- Compiti con finalità educativa: invece di una semplice sospensione, si possono assegnare compiti che promuovano la riflessione: scrivere un tema sull'impatto del bullismo, creare una presentazione per i compagni più piccoli sul rispetto online, partecipare ad attività di volontariato nella scuola.

- Colloqui regolari: l'autore del comportamento viene seguito con colloqui periodici con un referente (es. psicologo scolastico, docente tutor) per lavorare sulle cause del suo comportamento (es. difficoltà a gestire la rabbia, bisogno di popolarità).

3. **Supporto e "Empowerment" per la vittima:**

- Si lavora per rafforzare la sua autostima e le sue abilità sociali (assertività), aiutandola a non sentirsi "sbagliata" o colpevole. Si possono creare piccoli gruppi di supporto o percorsi di "peer education".

APPROCCIO EDUCATIVO PER IL CODICE ROSSO (ALTA PRIORITÀ).

- **Obiettivo Principale**: sicurezza, sanzione e riabilitazione. L'intervento educativo si affianca a quello disciplinare e, se necessario, legale. La priorità assoluta è fermare il danno e proteggere la vittima.

- **Filosofia**: "tolleranza zero verso la violenza, ma la porta della rieducazione resta aperta". La sanzione è necessaria, ma deve essere accompagnata da un percorso di recupero.

- **Strategie Educative**:

1. **Intervento educativo all'interno della sanzione disciplinare:**

- Sospensione "Attiva": la sospensione dalle lezioni non significa stare a casa. Lo studente può essere obbligato a frequentare la scuola in orari diversi, svolgendo compiti di utilità sociale (es. riordinare la biblioteca, aiutare il personale) e seguendo un percorso educativo strutturato con uno specialista.

- Contratto Educativo: si stipula un "patto" tra la scuola, la famiglia e lo studente, in cui quest'ultimo si impegna a modificare il proprio comportamento, a partecipare a un percorso di recupero e a rispettare regole precise, pena sanzioni più severe.

2. **Percorsi di Riabilitazione Strutturati:**

- Supporto psicologico obbligatorio: per l'autore del comportamento, si rende necessario un percorso con uno psicologo per affrontare le radici profonde del suo agire (es. violenza assistita, disturbi della condotta).

- Coinvolgimento dei servizi sociali: se il contesto familiare è problematico, la scuola collabora con i servizi sociali per un intervento integrato che supporti l'intero nucleo familiare.

3. **Educazione alla Legalità**:

- Sia per l'autore che per il resto della classe/scuola, si organizzano incontri con esperti (es. Polizia Postale, avvocati) per spiegare chiaramente le conseguenze legali di certi comportamenti (stalking, diffamazione, percosse sono reati). Questo serve a far comprendere che le azioni hanno conseguenze reali anche al di fuori delle mura scolastiche.

- Si lavora sul concetto di responsabilità penale e civile, adeguando il linguaggio all'età degli studenti.

6.3.2 Il coinvolgimento della famiglia.

La legge di riferimento principale in Italia è la Legge n. 71 del 29 maggio 2017, "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo". Questa legge ha introdotto misure specifiche e ha sottolineato il ruolo cruciale della scuola e della famiglia. Nel dettaglio:

Codice Verde: prevenzione e sensibilizzazione.

In questa fase, non c'è un caso di bullismo attivo, ma si lavora per creare un ambiente che ne prevenga l'insorgenza. La famiglia partecipa attivamente agli incontri informativi organizzati dalla scuola. I genitori dialogano con i figli sull'uso corretto e sicuro di internet e dei social media, promuovendo un clima di fiducia che incoraggi il dialogo su eventuali problemi. La famiglia collabora con la scuola per educare i giovani al rispetto reciproco e alla gestione dei conflitti.

Questo approccio è in linea con lo spirito della Legge 71/2017, che promuove una "strategia di attenzione, tutela ed educazione" che coinvolge non solo le istituzioni, ma anche le famiglie.

Codice Giallo: segnalazione e primo intervento.

Questa fase scatta quando emergono i primi segnali di un possibile atto di bullismo o cyberbullismo (ad esempio, un ragazzo diventa insolitamente triste, isolato, o ci sono segnalazioni ambigue). La famiglia (o la scuola) segnala il problema. La scuola attiva il Docente Referente per il bullismo e cyberbullismo, una figura obbligatoria per legge. I genitori vengono convocati dalla scuola per un confronto. È fondamentale che mostrino un atteggiamento collaborativo e non difensivo, sia che il figlio sia vittima, bullo o spettatore. Si avvia un'azione sinergica tra scuola e famiglia per comprendere la situazione, sostenere la vittima e avviare un percorso educativo per il responsabile. Si possono adottare misure come ammonimenti, attività di riparazione o percorsi di mediazione.

La Legge 71/2017 prevede che la scuola informi "tempestivamente" i genitori dei minori coinvolti. Se il minore ha più di 14 anni, può anche chiedere direttamente al gestore del sito web o del social media di rimuovere i contenuti offensivi, e la famiglia può supportarlo in questa richiesta.

Codice Rosso: emergenza e intervento esterno.

Questa fase si attiva quando gli atti di bullismo sono gravi, ripetuti, e le misure scolastiche (codice giallo) non sono state sufficienti, oppure quando c'è un rischio immediato per l'incolumità psico-fisica del minore. La situazione viene gestita non solo dalla scuola, ma anche dai servizi sociali del territorio e, se necessario, dalle Forze dell'Ordine. Il coinvolgimento della famiglia diventa obbligatorio e strutturato. I genitori sono chiamati a partecipare a percorsi di supporto psicologico o genitoriale imposti o raccomandati dai servizi sociali. La collaborazione non è più solo con la scuola, ma con una rete di professionisti (assistenti sociali, psicologi, forze di polizia) che lavorano insieme per proteggere la vittima e affrontare le cause profonde del comportamento del bullo.

Se gli atti di bullismo o cyberbullismo configurano un reato (es. diffamazione, minaccia, stalking, percosse), scatta la denuncia/querela. La Legge 71/2017 ha introdotto anche la procedura di ammonimento da parte del Questore: per i minori sopra i 14 anni, il Questore può convocare il responsabile insieme a un genitore e ammonirlo oralmente, invitandolo a non ripetere gli atti. Questo avviene prima che si avvii un procedimento penale vero e proprio.

In sintesi, la normativa e le procedure operative spingono per un coinvolgimento crescente e sempre più strutturato della famiglia man mano che la gravità della situazione aumenta, passando da un ruolo di educazione (verde) a uno di collaborazione (giallo), fino a un intervento obbligato e supportato da professionisti esterni (rosso).

6.3.3 Supporti intensivo a lungo termine nel caso di codice rosso, per vittima e bullo.

Quando le azioni scolastiche e i primi interventi familiari (Codice Giallo) non sono stati sufficienti o quando la situazione è degenerata in un'emergenza con grave rischio per la salute psico-fisica del minore, si entra in Codice Rosso. In questa fase, l'intervento non è più solo reattivo e a breve termine, ma diventa strutturato, multidisciplinare e prolungato nel tempo. L'obiettivo non è solo fermare l'atto di bullismo, ma rimuovere le cause profonde che lo hanno generato e riparare i danni subiti da tutte le parti coinvolte. Questo richiede un progetto di intervento personalizzato e a lungo termine. Il supporto intensivo è così articolato:

1. **Attivazione della Rete di Servizi.**

Il primo passo del Codice Rosso è l'attivazione formale di una rete di professionisti che va oltre la scuola. Il Dirigente Scolastico, in questi casi, ha il dovere di segnalare la situazione alle autorità competenti.

- **Servizi sociali territoriali**: diventano il perno dell'intervento. L'assistente sociale valuta il contesto familiare, economico e sociale di tutti i minori coinvolti (vittima, bullo, spettatori) per capire le radici del disagio.

- **Neuropsichiatria Infantile (NPI) o Servizi di Psicologia dell'Età Evolutiva**: vengono coinvolti per una valutazione psicodiagnostica approfondita. Questo è cruciale per capire se ci sono disturbi sottostanti (es. depressione, ansia nella vittima; disturbi della condotta, problemi di empatia nel bullo).

- **Forze dell'Ordine (Polizia Postale, Carabinieri):** intervengono se gli atti configurano reati perseguibili d'ufficio o su querela (stalking, diffamazione aggravata, ecc.). Il loro ruolo è investigativo e, tramite l'ammonimento del Questore, anche preventivo.

- **Autorità Giudiziaria (Tribunale per i Minorenni)**: nei casi più gravi, quando la famiglia non è collaborativa o è essa stessa la fonte del problema, il Tribunale può emettere decreti per "costringere" la famiglia a seguire un percorso di cura e supporto, a tutela del minore.

2. **Il Progetto Educativo Individualizzato o Progetto di Aiuto.**

- Una volta attivata la rete, i servizi sociali, in collaborazione con la scuola e i servizi sanitari, definiscono un progetto a lungo termine. Questo progetto non riguarda solo il minore, ma l'intero nucleo familiare.

- **Supporto per la Vittima:**

– Supporto psicologico continuativo: non una singola consulenza, ma una psicoterapia a medio-lungo termine per elaborare il trauma, ricostruire l'autostima, gestire l'ansia e la paura, e sviluppare strategie di coping (resilienza).

– Reinserimento sociale graduale: percorsi per aiutare la vittima a ricostruire relazioni di fiducia con i coetanei. Questo può includere l'inserimento in gruppi sportivi, associazioni o centri di aggregazione giovanile "protetti" e monitorati.

- Supporto scolastico: tutoraggio per recuperare eventuali lacune scolastiche causate dalle assenze o dal calo di rendimento. Nei casi più estremi, si può valutare un temporaneo trasferimento in un'altra classe o scuola, ma solo come soluzione temporanea e mai come "colpa" della vittima.

- **Supporto per il responsabile (bullo):**

- Percorso psico-educativo obbligatorio: l'obiettivo non è solo punire, ma comprendere e modificare il comportamento. Si lavora sull'empatia, sulla gestione della rabbia e della frustrazione, e sulla comprensione delle conseguenze delle proprie azioni.

- Coinvolgimento della famiglia d'origine: spesso, il comportamento del bullo è un sintomo di un disagio che nasce in famiglia (modelli educativi violenti, trascuratezza, mancanza di regole). I servizi sociali attivano un supporto alla genitorialità per aiutare i genitori a sviluppare stili educativi più funzionali.

- Attività di riparazione (Restorative Justice): invece di una semplice punizione, si spinge il responsabile a "riparare" il danno causato. Questo può includere la partecipazione a progetti di volontariato, la stesura di lettere di scuse (se la vittima acconsente e il percorso è mediato da esperti), o la partecipazione attiva a campagne di sensibilizzazione contro il bullismo.

- **Supporto per la famiglia:**

- Parent training e mediazione familiare: percorsi strutturati per entrambe le famiglie (della vittima e del bullo) per fornire strumenti per gestire il conflitto, migliorare la comunicazione e supportare i figli nel modo corretto.

- Monitoraggio costante: i servizi sociali effettuano incontri periodici (settimanali o mensili) con le famiglie per verificare l'andamento del progetto, affrontare nuove criticità e adeguare l'intervento. Questo monitoraggio può durare mesi o, nei casi più complessi, anche anni.

3. **Durata e intensità.**

- Lungo termine: un intervento di Codice Rosso non si risolve in poche settimane. La fase intensiva può durare da 6 mesi a un anno, con un monitoraggio successivo che può estendersi ulteriormente.

- Intensivo: significa che gli incontri e le attività sono frequenti e richiedono un impegno significativo da parte di tutti i soggetti coinvolti. Non si tratta di un appuntamento al mese, ma di una presa in carico globale e pervasiva.

In conclusione, il "supporto intensivo a lungo termine" in un Codice Rosso trasforma un'emergenza in un'opportunità di cambiamento profondo, affrontando non solo il sintomo (l'atto di bullismo) ma l'intero sistema (individui, famiglie, scuola, comunità) che lo ha permesso o generato.

6.3.4 Tabella riassuntiva che schematizza il tipo di intervento richiesto agli insegnanti per ogni codice di rischio (verde, giallo, rosso) nel contesto del bullismo e del cyberbullismo, in linea con la normativa e le buone pratiche.

Codice	Livello di Rischio	Obiettivo Principale dell'Insegnante	Azioni Concrete dell'Insegnante	Chi Coinvolgere
VERDE	Prevenzione (Assenza di casi attivi)	Creare un clima di classe positivo e informare.	1. Educare: Svolgere attività curricolari sull'uso consapevole della rete, sull'empatia e sul rispetto delle differenze. 2. Osservare: Monitorare costantemente le dinamiche relazionali nella classe e negli spazi comuni (ricreazione, mensa). 3. Dialogare: Promuovere il dialogo aperto e la cultura dell'ascolto, incoraggiando gli studenti a parlare di eventuali problemi. 4. Informare: Collaborare alla realizzazione di incontri formativi per studenti e famiglie.	- Studenti - Famiglie (per informazione/formazione) - Altri docenti del Consiglio di Classe
	Segnalazione e Primo Intervento (Primi segnali o	Intervenire tempestivamente per bloccare il	1. Intervenire: Fermare immediatamente	- Dirigente Scolastico - Referente per il

GIALLO	caso sospetto)	fenomeno sul nascere e attivare la procedura scolastica.	l'azione vessatoria se si è testimoni diretti. 2. Ascoltare: Parlare separatamente con i presunti coinvolti (vittima, responsabile, testimoni) raccogliendo le diverse versioni. 3. Segnalare: Riportare i fatti in modo oggettivo al Dirigente Scolastico e/o al Referente per il bullismo. 4. Collaborare: Partecipare alle azioni decise dal Consiglio di Classe (es. ammonimenti, attività educative, sanzioni disciplinari). 5. Comunicare: Su indicazione del Dirigente, partecipare agli incontri con le famiglie coinvolte.	bullismo/cyberbullismo (figura chiave) - Consiglio di Classe - Famiglie dei minori coinvolti
	Emergenza e Gestione della Crisi (Atti gravi, ripetuti, rischio	Collaborare con la rete esterna per gestire la crisi e proteggere	1. Segnalazione Esterna: Fornire al Dirigente Scolastico tutti	- Dirigente Scolastico - Servizi Sociali Territoriali

ROSSO	psico-fisico)	la vittima.	gli elementi per la segnalazione formale ai Servizi Sociali e/o alle Forze dell'Ordine. 2. Proteggere: Adottare misure immediate per garantire la sicurezza fisica ed emotiva della vittima a scuola (es. maggiore sorveglianza, supporto emotivo). 3. Documentare: Tenere traccia scritta e dettagliata di tutti gli episodi, degli interventi effettuati e delle comunicazioni. 4. Eseguire: Applicare le decisioni prese in collaborazione con la rete esterna (es. Progetto Educativo Individualizzato). 5. Testimoniare: Se necessario, riportare i fatti alle autorità competenti in modo formale.	- Neuropsichiatria Infantile / Psicologi ASL - Forze dell'Ordine (es. Polizia Postale) - Eventualmente, Tribunale per i Minorenni

La tabella evidenzia come il ruolo dell'insegnante si evolva con l'aumentare della gravità: da educatore proattivo (verde), a primo mediatore e segnalatore (giallo), fino a diventare un membro cruciale di una rete di intervento complessa (rosso), sempre sotto il coordinamento del Dirigente Scolastico.

6.4 Fase 4: Monitoraggio e Follow-up.

L'intervento non si conclude con l'azione immediata.

1. **Verifica a breve termine:** nelle settimane successive, il docente referente e i docenti di classe monitorano attentamente che i comportamenti di prevaricazione siano cessati e che il clima in classe sia migliorato.
2. **Follow-up a lungo termine:** si programmano incontri di verifica con la vittima, l'autore e le rispettive famiglie per valutare la stabilità del cambiamento.
3. **Registrazione del caso:** il caso viene annotato in un apposito registro riservato, in modo anonimo o con dati protetti, per permettere al tavolo di monitoraggio di analizzare i trend e valutare l'efficacia del piano d'azione**.**

Il monitoraggio andrà effettuato con la vittima e, per la valutazione delle informazioni, viene utilizzato **l'Allegato 3**.

6.4.1 Casi di particolare gravità (potenziali reati).

Se i fatti emersi durante l'indagine configurano un potenziale reato (es. lesioni, stalking, estorsione), il **Dirigente Scolastico ha l'obbligo di informare le autorità competenti** (es. Polizia Postale, Carabinieri, Procura presso il Tribunale per i minorenni), indipendentemente dalla volontà delle famiglie coinvolte.

7. PROTOCOLLO DI INTERVENTO PER UN PRIMO ESAME NEI CASI DI EMERGENZA (LINEE DI ORIENTAMENTO 2021).

Le "Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo" del 2021, emanate dal Ministero dell'Istruzione, forniscono un protocollo dettagliato per la gestione dei casi acuti e di emergenza. Questo protocollo è pensato per essere uno strumento operativo per il personale scolastico, in particolare per il Team Antibullismo e il Team per l'Emergenza. L'approccio si basa su una gestione strutturata del caso, che mira a tutelare la vittima, responsabilizzare l'autore del comportamento e, dove possibile, ricostruire un clima di classe positivo. Il protocollo è articolato in diverse fasi e si concentra su interventi distinti per la vittima e per il bullo.

7.1 Intervento con la vittima.

Il protocollo prevede le seguenti azioni per l'intervento con la vittima:

- Accoglienza: accogliere la vittima in un luogo tranquillo e riservato.
- Supporto: mostrare supporto e non colpevolizzarla per ciò che è successo.
- Assicurazione: far comprendere che la scuola è motivata ad aiutare e sostenere la vittima.
- Informazione: informare progressivamente la vittima su ciò che accade di volta in volta.
- Monitoraggio: concordare appuntamenti successivi per monitorare la situazione e raccogliere ulteriori dettagli utili.

7.2 Intervento con il bullo.

Per l'intervento con il presunto bullo, il protocollo suggerisce:

- Preparazione: prima di incontrarlo, essere al corrente di cosa è accaduto.
- Accoglienza: accogliere il presunto bullo in una stanza tranquilla, senza accennare prima al motivo del colloquio.
- Confronto: iniziare il colloquio affermando che si è al corrente dello specifico episodio offensivo o di prevaricazione.
- Ascolto: fornire al ragazzo/a l'opportunità di esprimersi, la sua versione dei fatti.
- Consapevolezza: mettere il presunto bullo di fronte alla gravità della situazione.

- Non discussione: non entrare in discussioni.

- Soluzioni: cercare insieme possibili soluzioni ai comportamenti prevaricatori.

- Riparazione: ottenere, quanto più possibile, che il presunto bullo dimostri comprensione del problema e bisogno di riparazione.

- Colloqui individuali (se gruppo): in caso di più bulli, i colloqui avvengono preferibilmente in modo individuale con ognuno di loro, uno di seguito all'altro, in modo che non vi sia la possibilità di incontrarsi e parlarsi.

- Colloquio di gruppo (se gruppo): una volta che tutti i bulli sono stati ascoltati, si procede al colloquio di gruppo.

7.3 Intervento congiunti e di gruppo.

Il protocollo prevede anche la possibilità di interventi congiunti e di gruppo, da attuare con cautela e solo a determinate condizioni:

- Incontro tra prevaricatore e vittima: questa procedura può essere adottata solo se le parti sono pronte e il Team rileva un genuino senso di pentimento e di riparazione nei prepotenti. Durante l'incontro, si ripercorre l'accaduto, si ascolta il vissuto della vittima e si condividono soluzioni positive, predisponendo un piano concreto di cambiamento.

- Coinvolgimento del gruppo classe o di possibili spettatori: questa azione si consiglia solo quando si rileva un chiaro segnale di cambiamento nel presunto bullo e il coinvolgimento del gruppo non implica esposizioni negative della vittima, ma può facilitare la ricostruzione di un clima e di relazioni positive nella classe.

8. ISTITUZIONE DELLA GIORNATA DEL RISPETTO.

Il 20 gennaio segna la celebrazione della giornata del rispetto, un'iniziativa istituita dall'articolo 4 della legge n. 70 del 2024. questa ricorrenza non è solo un momento di riflessione, ma un'opportunità concreta per approfondire i valori del dialogo, della solidarietà e della non violenza, contrastando ogni forma di discriminazione e prevaricazione. La legge sottolinea chiaramente le finalità di questa giornata: *"per le finalità di prevenzione di cui alla presente legge è istituita la «Giornata del Rispetto», quale momento specifico di approfondimento delle tematiche del rispetto degli altri, della sensibilizzazione sui temi della non violenza psicologica e fisica e del contrasto di ogni forma di discriminazione e prevaricazione. La giornata ricorre il giorno 20 gennaio… nella settimana che precede la giornata, le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, nell'ambito dell'autonomia degli istituti scolastici, possono riservare adeguati spazi per lo svolgimento di attività didattiche volte a sensibilizzare gli alunni sul significato della ricorrenza stessa e delle attività previste dalla presente legge".* Questa giornata assume un significato ancora più profondo in memoria di Willy Monteiro Duarte, il giovane tragicamente scomparso il 6 settembre 2020 a Colleferro, mentre tentava di difendere un amico. Willy incarna i valori di dedizione, educazione e coraggio, diventando un simbolo potente nella lotta contro il bullismo e ogni forma di discriminazione. È fondamentale, tuttavia, riconoscere che il rispetto non può essere confinato a un'unica data. ogni nostra azione, ogni parola pronunciata e ogni decisione presa, sia all'interno che all'esterno dell'ambiente scolastico, contribuisce in modo determinante alla costruzione di un contesto più sereno, inclusivo e rispettoso per tutti. La giornata del Rispetto, pertanto, non deve essere vista come un traguardo finale, ma come un costante invito a integrare il rispetto reciproco nella nostra quotidianità. è una pratica che arricchisce le relazioni umane e rafforza il senso di comunità, trasformando ogni interazione in un'occasione di crescita collettiva. Nel nostro Istituto siamo incoraggiati a vivere ogni giorno con la consapevolezza che il rispetto, la gentilezza, l'ascolto e la comprensione sono i pilastri di un mondo migliore. ognuno di noi è protagonista attivo in questo processo, con la capacità di fare la differenza e ispirare un cambiamento positivo. insieme, possiamo costruire una cultura del rispetto duratura e significativa.



9. RIFERIMENTI UTILI PER LE SEGNALAZIONI.

La segnalazione di episodi di bullismo o cyberbullismo (anche presunti) può essere effettuata compilando **l'Allegato 1**. Il modulo può essere consegnato a mano al Coordinatore di classe, al docente Referente per il bullismo e cyberbullismo o al Dirigente scolastico. È altresì possibile deporlo, garantendo l'anonimato, nelle apposite **"cassette stop al bullismo"** dislocate all'interno della scuola, presso le portinerie dei vari plessi dell'Istituto.

Le segnalazioni potranno essere inviate alla posta elettronica all'indirizzo e-mail: referentebullismo@icfermi-re.edu.it

Per le segnalazioni al Garante per la protezione dei dati personali, la e-mail è: www.garanteprivacy.it/cyberbullismo

Per informazioni e ulteriori contatti utili sul fenomeno del bullismo e/o cyberbullismo è possibile visitare i seguenti siti:

- www.generazioniconnesse.it
- www.cuoriconnessi.it
- www.noisiamopari.it
- www.azzurro.it
- www.paroleostili.it
- www.fondazionecarolina.org

Numeri utili per segnalare atti di bullismo o cyberbullismo:

- **114 Emergenza Infanzia:**

È il servizio di Telefono Azzurro attivo per segnalare situazioni di emergenza e pericolo per bambini e adolescenti.

- **19696 Linea di Ascolto**:

È un servizio di Telefono Azzurro che offre consulenza e supporto a bambini, ragazzi e adulti, attivo 24 ore su 24.

- **800669696 Numero Verde Antibullismo**:

Istituito dal Ministero dell'Istruzione, offre consulenza da parte di psicologi e personale specializzato.

ALLEGATO 1

SCHEDA DI PRIMA SEGNALAZIONE DI CASO DI (PRESUNTO) BULLISMO E/O CYBERBULLISMO.

Nome e cognome di chi compila la segnalazione: _____

Data: _____

1. **La persona che ha segnalato il caso di (presunto) bullismo e/o cyberbullismo è:**

   ☐ La vittima

   ☐ Un compagno della vittima

   ☐ Madre/Padre/Tutore della vittima

   ☐ Insegnante

   ☐ Altro

2. **Vittima (presunta)**

   ☐ Nome Classe _____

   ☐ Altre vittime Classe _____

   ☐ Altre vittime Classe _____

3. **Bullo o bulli (presunti)**

   ☐ Nome Classe _____

   ☐ Nome Classe _____

   ☐ Nome Classe _____

4. **Descrizione breve del problema presentato (dare esempi concreti degli episodi di prepotenza).**

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

_____
_____

5. **Quante volte sono successi gli episodi?**

_____
_____
_____
_____
_____

6. **Dove sono successi gli episodi?**

_____
_____
_____
_____
_____

Firma del dichiarante

_____

La scheda può essere consegnata, a mano, ai Docenti di classe, al Coordinatore di classe, al docente Referente dell'area bullismo e cyberbullismo (a quest'ultimo anche mediante e-mail all'indirizzo referentebullismo@icfermi-re.edu.it), al Dirigente scolastico oppure depositata, in busta chiusa, presso un'apposita cassetta presente a scuola.

ALLEGATO 2

SCHEDA DI VALUTAZIONE APPROFONDITA DEI CASI DI (PRESUNTO) BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE.

Nome del membro del Team che compila lo screening:_____

Data: _____

1. **Data della segnalazione del caso di bullismo:**_____
2. **La persona che ha segnalato il caso di (presunto) bullismo e/o cyberbullismo è:**

   ☐ La vittima

   ☐ Un compagno della vittima

   ☐ Madre/Padre/Tutore della vittima

   ☐ Insegnante

   ☐ Altro

3. **Nome e ruolo della persona della scuola che ha compilato il modulo del pre-screening:** _____
4. **Vittima (presunta)**

   ☐ Nome

   ☐ Classe

   ☐ Altre vittime Classe

5. **Bullo o bulli (presunti)**

   – Nome – Classe: _____

   – Nome – Classe: _____

   – Nome – Classe: _____

6. **Che tipo di prepotenze sono accadute? Dare esempi concreti degli episodi:**

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

7. In base alle informazioni raccolte, che tipo di comportamenti sono stati messi in atto?

La (presunta) vittima:

- ☐ è stata offesa, ridicolizzata e presa in giro in modo offensivo;
- ☐ è stata ignorata completamente o esclusa dal suo gruppo di amici;
- ☐ è stata picchiata, ha ricevuto dei calci o è stata spintonata;
- ☐ sono state messe in giro bugie/voci che hanno portato gli altri ad “odiarla”;
- ☐ le sono stati presi dei soldi o altri effetti personali (o sono stati rotti);
- ☐ è stata minacciata o obbligata a fare certe cose che non voleva fare;
- ☐ le hanno dato dei brutti nomi, hanno fatto brutti commenti o gesti sulla sua etnia, colore della pelle, religione, orientamento sessuale o identità di genere;
- ☐ ha subito delle offese o molestie sessuali, attraverso brutti nomi, gesti o atti;
- ☐ è stata esclusa da chat di gruppo, da gruppi WhatsApp, o da altri gruppi online;
- ☐ ha subito le prepotenze online tramite computer o smartphone con messaggi offensivi, post o fotografie su Facebook, WhatsApp, X, Myspace, Snapchat o tramite altri social media;
- ☐ ha subito appropriazione di informazioni personali e utilizzo sotto falsa identità della propria password, account (e-mail, Facebook, ecc.), rubrica del cellulare, ecc.;
- ☐ altro:_____

8. Informazioni su esordio e durata della situazione problematica:

- Quando è accaduto il primo episodio?

_____

_____

- Da quanto dura la situazione di prevaricazione?

_____

_____

- Quando si è verificato l'ultimo episodio? Con che frequenza?

_____

_____

- Si sono verificati episodi anche negli anni precedenti?

_____

_____

9. Sofferenza della (presunta) vittima:

La (presunta) vittima presenta…	**LIVELLO 1**	**LIVELLO 2**	**LIVELLO 3**
	Non vero	**In parte vero o qualche volta vero**	**Molto vero o spesso vero**
Cambiamenti rispetto a come era prima			
Ferite o dolori fisici non spiegabili			
aura di andare a scuola (non va volentieri)			
Paura di prendere l'autobus - richiesta di essere accompagnato - richiesta di fare una strada diversa			
Difficoltà relazionali con i compagni			
Isolamento/rifiuto			

Bassa autostima			
Cambiamento nell'umore generale (è più triste, depressa, sola/ritirata)			
Manifestazioni di disagio fisico comportamentale (mal di testa, mal di pancia, non mangia, non dorme, ecc.)			
Cambiamenti notati dalla famiglia			
Impotenza e difficoltà a reagire			

10. Gravità della situazione della (presunta) vittima:

VERDE	GIALLO	ROSSO
Presenza di tutte le risposte con livello 1	Presenza di almeno una risposta con livello 2	Presenza di almeno una risposta con livello 3

11. Sintomatologia del (presunto) bullo:

Il (presunto) bullo presenta…	**LIVELLO 1**	**LIVELLO 2**	**LIVELLO 3**
	Non vero	**In parte vero o qualche volta vero**	**Molto vero o spesso vero**
Comportamenti di dominanza verso i pari			
Comportamenti che prendono di mira i compagni più deboli			
Uno status per cui gli altri hanno paura di lui/lei			
Mancanza di paura/preoccupazione per le conseguenze delle proprie azioni			
Assenza di sensi di colpa (se è rimproverato non dimostra sensi di colpa)			

Comportamenti che creano pericolo per gli altri			
Cambiamenti notati dalla famiglia			

12. Gravità della situazione del (presunto) bullo:

VERDE	GIALLO	ROSSO
Presenza di tutte le risposte con livello 1	Presenza di almeno una risposta con livello 2	Presenza di almeno una risposta con livello 3

13. Fenomenologia del bullismo: il gruppo e il contesto

– Da quanti compagni è sostenuto il (presunto) bullo? _____

– Gli studenti che sostengono attivamente il bullo: _____

– Classe: _____

– Quanti compagni supportano la (presunta) vittima o potrebbero farlo?

_____
_____
_____

– Gli studenti che possono sostenere la (presunta) vittima: Nome, Classe:

_____
_____

– Gli insegnanti sono intervenuti in qualche modo?

_____
_____
_____
_____
_____

– La famiglia o altri adulti hanno cercato di intervenire?

_____
_____

_____
_____
_____

– La famiglia ha chiesto aiuto?

_____
_____
_____
_____
_____

DECISIONE

In base alle informazioni acquisite dalle diverse sezioni (gravità della sintomatologia della vittima, gravità della sintomatologia del bullo, caratteristiche del quadro contestuale del gruppo classe e della famiglia), si delinea come livello di priorità dell'intervento:

LIVELLO DI RISCHIO DI BULLISMO E DI VITTIMIZZAZIONE	**LIVELLO SISTEMATICO DI BULLISMO E DI VITTIMIZZAZIONE**	**LIVELLO DI URGENZA DI BULLISMO E DI VITTIMIZZAZIONE**
CODICE VERDE	**CODICE GIALLO**	**CODICE ROSSO**
Situazione da monitorare con interventi preventivi nella classe	Interventi indicati e strutturati a scuola e in sequenza coinvolgimento della rete se non ci sono risultati	Interventi di emergenza con supporto della rete

ALLEGATO 3

SCHEDA DI MONITORAGGIO

PRIMO MONITORAGGIO

Nome del membro del Team che compila lo screening: _____

Data:_____

In generale, la situazione è: _____

MIGLIORATA	INVARIATA	PEGGIORATA

Breve descrizione:

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

SECONDO MONITORAGGIO

Nome del membro del Team che compila lo screening: _____

Data:_____

In generale, la situazione è: _____

MIGLIORATA	INVARIATA	PEGGIORATA

Breve descrizione:

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

TERZO MONITORAGGIO

Nome del membro del Team che compila lo screening: _____

Data:_____

In generale, la situazione è: _____

MIGLIORATA	INVARIATA	PEGGIORATA

Breve descrizione:

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____